



**Protocollo in intestazione**

**Al dott. Antoniazzi Paolo  
All'albo**

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTI  
FACOLTATIVI E INTEGRATIVI**

**TRA**

L'Istituto Comprensivo n.3 Felissent - Via San Zeno 41- 31100 Treviso (TV) rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica pro-tempore Prof.ssa Francesca Magnano, domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo n.3 Felissent

**E**

Il dott. Paolo Antoniazzi

**Premesso**

**Visto**

che il Decreto 28 agosto 2018, n.129 "Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" consente la stipulazione di contratti e convenzioni con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta formativa;

**Visto**

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

**Visto**

che la vigente normativa consente la stipulazione dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

**Visto**

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 331 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/22;

**Vista**

La delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 22/01/2021 di integrazione al PTOF 2019/22;

**Vista**

La delibera del Consiglio di Istituto n. 47 del 14/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 2022;

**Considerato**

che nell'ambito delle iniziative istituzionali si iscrivono iniziative e progetti che prevedono la partecipazione di esperti del settore al fine di fornire strumenti utili all'incremento delle competenze degli utenti;

**Ritenuto**

opportuno attivare dei laboratori di scienze per le classi prime della scuola secondaria di primo grado utili ad incrementare le conoscenze didattiche degli alunni;

**Visto**

che detta attività laboratoriale rientra nel progetto già deliberato dagli OO.CC. denominato "Ambientiamoci meglio";

**Considerato**

Che lo studio EUPOLIS si occupa di attività laboratoriali dal 2003 avvalendosi di esperti con professionalità diverse, esperienze e competenze nella didattica e nella progettazione





partecipata per far dialogare archeologia, scienze, storia arte e natura con approccio creativo, per promuovere la cultura e valorizzare i luoghi;

**Tenuto conto**

che detta attività formativa non rientra nell'ambito delle mansioni istituzionali rimesse al personale della scuola;

**Accertata**

la disponibilità e la competenza maturata dal dott. Paolo Antoniazzi nello gestire laboratori didattici per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado aventi a tema le scienze;

**Accertata**

la disponibilità finanziaria;

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

Il presente contratto di prestazione d'opera, di cui le premesse costituiscono parte integrante, è valevole esclusivamente per l'anno scolastico in corso.

**Art. 1**

L'Istituto affida al Contraente, in qualità di esperto, l'incarico di svolgere attività di docenza per la gestione di laboratori di scienze rivolti agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado in nome e per conto dello studio associato EUPOLIS per:

n. 4 ore per le classi del plesso Felissent per un costo orario di € 85,00 per un totale di € 340,00 (trecento/40);

n. 3 ore per le classi del plesso Mantegna per un costo orario di € 70,00 per un totale di € 210,00 (duecento/10),

per un totale omnicomprensivo di € 510,00 (cinquecento/10).

Il Contraente si impegna a svolgere autonomamente e personalmente l'incarico affidato secondo le modalità e gli orari prestabiliti e nel rispetto delle specifiche impartite. L'incarico potrà dirsi espletato su comunicazione diretta del Committente.

**Art. 2**

Per mancata prestazione, il contratto si intende risolto. Parimenti si intende risolto di diritto qualora l'Istituzione Scolastica accerti che la prestazione venga effettuata con imperizia o negligenza. Il rapporto di collaborazione può essere risolto da ciascuna delle parti prima del completamento dell'incarico, mediante comunicazione raccomandata. Nel caso il recesso sia del committente, verrà liquidato il lavoro fino ad allora svolto, calcolato in proporzione sull'importo complessivo.

**Art. 3**

Al termine dell'attività, il Contraente presenterà la documentazione utile alla liquidazione delle competenze spettanti. L'Istituto a fronte dell'attività documentata, effettivamente e personalmente svolta dal Contraente, si impegna a corrispondere allo studio associato EUPOLIS il compenso omnicomprensivo di € 510,00 (cinquecento/10). Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione e comunque non oltre la conclusione dell'anno scolastico. Eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati e non daranno origine a oneri per l'Istituto.

**Art. 4**

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale

**Art. 5**

Le parti convengono reciprocamente che con tale contratto non si è voluto instaurare un rapporto di lavoro dipendente, ma soltanto un accordo per una collaborazione nel quadro di una prestazione d'opera intellettuale occasionale.

**Art. 6 – Privacy e segreto professionale**

Il Contraente è tenuto ad osservare il più stretto riserbo su tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico affidatogli. La Contraente dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy ai sensi del G.D.P.R. n. 2016/679 e del D. Lgs 196/2003 e di consentire il trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del presente





accordo.

L'Istituto Comprensivo n. 3 Felissent tutela la riservatezza e garantisce che il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale vigente

Il contraente dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che nessun dato personale (come descritti dagli artt. 4, 4.1, 4.13, 4.14, 4.15, 9 e 10 del GDPR 2016/679), acquisito durante il periodo di collaborazione, sarà sottoposto a trattamento, né tantomeno ceduto, comunicato o diffuso, fatta eccezione per i soli dati necessari all'esecuzione del contratto ed alla conseguente gestione amministrativa e contabile o per l'adempimento di obblighi derivanti da Leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa o per la tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Il consulente, dichiara, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di aver adempiuto al disposto della normativa relativa alla protezione dei dati personali (GDPR 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. 101/18) relativamente alla propria attività professionale.

**Art. 7**

Il presente contratto, redatto in duplice copia, è firmato da entrambe le parti in segno di accettazione dei termini e delle condizioni in esso contenute. Ogni parte dichiara di aver ricevuto un originale debitamente firmato.

**Art. 8**

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è il Tribunale di Treviso e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del Contraente.

Letto, approvato e sottoscritto

\_\_\_\_\_  
 Dott. Paolo Antoniazzi


 La Dirigente Scolastica  
 Francesca Magnano  


Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

